Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   ROMA - Sabato, 6 dicembre 1969   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 308 DEL 6 DICEMBRE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1970 (dalla serie 1ª/1970 alla serie 15ª/1970), emessi in base alla legge 19 ottobre 1960, n. 1197 ed al decreto ministeriale 23 dicembre 1960. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella NONA ed ultima estrazione eseguita il 26 novembre 1969; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 4ª, 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª estrazione.

(10081)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1969, n. 853.

Istituzione in Briga (Svizzera) di un'agenzia consolare di 1ª categoria ed in Neuchâtel (Svizzera) di un consolato di 1ª categoria e soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Briga e del vice consolato di 1ª categoria in Neuchâtel.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Briga (Svizzera) alle dipendenze del consolato generale di Losanna (Svizzera) è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Briga (Svizzera) un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Losanna (Svizzera) con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Briga.

Art. 3.

Gli articoli precedenti hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1968.

Art. 4.

Il vice consolato di 1ª categoria in Neuchâtel (Svizzera) alle dipendenze del consolato di Berna (Svizzera) è soppresso.

Art. 5.

E' istituito in Neuchâtel (Svizzera) un consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il Cantone di Neuchâtel, escluso il territorio compreso nella circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in La Chaux de Fonds.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1969

SARAGAT

NENNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 76. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1969, n. 854.

Istituzione in Pittsburg (Stati Uniti d'America) di una agenzia consolare di 1ª categoria, in Seattle (Stati Uniti d'America) di un vice consolato di 1ª categoria e soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Pittsburg e dei consolati di 1ª categoria in Denver e in Seattle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Pittsburg (Stati Uniti d'America) alle dipendenze del consolato generale in Filadelfia (Stati Uniti d'America) è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Pittsburg (Stati Uniti d'America) una agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Filadelfia (Stati Uniti d'America), con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Pittsburg.

Art. 3.

Gli articoli precedenti hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1968.

Art. 4.

Il consolato di 1ª categoria in Denver (Stati Uniti d'America) è soppresso.

Art. 5.

Il consolato di 1ª categoria in Seattle (Stati Uniti d'America) è soppresso.

Art. 6.

E' istituito in Seattle (Stati Uniti d'America) un vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale in San Francisco (Stati Uniti d'America), con la seguente circoscrizione territoriale: gli Stati di Washington, Oregon, Idaho, Montana e Alaska.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1969

SARAGAT

NENNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 78. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1969, n. 855.

Istituzione in Hasselt, La Louvière, Mons e Namur (Belgio) di agenzie consolari di 1ª categoria e soppressione delle agenzie consolari di 2ª categoria nelle stesse località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Hasselt (Belgio), alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Bruxelles, è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Hasselt (Belgio) un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Bruxelles, con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Limburgo.

Art. 3.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in La Louviére (Belgio), alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Charleroi, è soppressa.

Art. 4.

E' istituita in La Louvriére (Belgio) un'agenzia consolare di 1ª categoria, alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Charleroi, con la seguente circoscrizione territoriale: l'Hainaut orientale.

Art. 5.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Mons (Belgio), alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Charleroi, è soppressa.

Art. 6.

E' istituita in Mons (Belgio), un'agenzia consolare di 1ª categoria, alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Charleroi, con la seguente circoscrizione territoriale: l'Hainaut occidentale.

Art. 7.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Namur (Belgio), alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria, in Charleroi, è soppressa.

Art. 8.

E' istituita in Namur (Belgio), un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Charleroi, con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Namur.

Art. 9.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1969

SARAGAT

NENNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 77. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. 856.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 441, 442, 443 e 444 relativi alla Scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni, che muta denominazione in quella di Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, e gli articoli 481, 482, 483 e 484 relativi alla scuola di perfezionamento in oncologia che assume la denominazione in scuola di specializzazione in oncologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 441. — Alla scuola potranno accedere i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.

La durata della scuola è di tre anni; il numero degli iscritti per ogni anno non potrà essere superiore a dieci.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonchè di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno.

Art. 442. — Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento. Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potrà essere iscritto all'anno successivo.

Art. 443. — L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina delle assicurazioni.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 444. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno:*

Medicina legale generale;
Elementi di diritto pubblico e privato;
Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
Traumatologia medico-legale;
Semeiotica medico-legale.

2° *Anno:*

Medicina legale penalistica;
Deontologia medica;
Neuropsichiatria medico-legale;

Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
Indagini di sopralluogo;
Identificazione personale.

3° *Anno*:

Medicina legale civilistica e canonistica;
Tossicologia medico-legale;
Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
Ostetricia e ginecologia forensi;
Elementi di legislazione del lavoro;
Elementi di medicina del lavoro;
Medicina delle assicurazioni;
Medicina legale militare e pensionistica civile.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 481. — La scuola di specializzazione in oncologia ha lo scopo ed il compito di formare la necessaria competenza scientifica e di completare la preparazione biologica e di patologia clinica di coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina e chirurgia con speciale riguardo allo studio dei tumori, alla diagnostica precoce, al loro rilievo ed alla loro prevenzione.

La scuola è diretta dal titolare della cattedra di anatomia ed istologia patologica o di patologia generale.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia (con preferenza per gli specializzati in altre materie biologiche e cliniche), in numero di venti per ogni anno di corso, per un numero complessivo di sessanta specializzandi.

Qualora le domande di iscrizione fossero superiori al numero dei posti disponibili, la direzione della scuola si riserva di formare una graduatoria in base ai titoli presentati, o ad esami.

La frequenza al corso ed alle esercitazioni è obbligatoria, con obbligo di internato semestrale nei vari istituti designati dal direttore della scuola.

Art. 482. — Le materie di insegnamento sono così suddivise nei singoli corsi:

1° *Anno*:

Etiopatogenesi oncologica;
Biochimica oncologica;
Anatomia ed istologia patologica dei tumori.

2° *Anno*:

Oncologia sperimentale;
Epidemiologia e statistica dei tumori.

3° *Anno*:

Diagnosi citologica e citologia dei tumori;
Nozioni di diagnostica clinica e terapia dei tumori;
Clinica medica dei tumori;
Organizzazione della lotta contro i tumori;
Clinica ginecologica dei tumori.

Il corso ha la durata di tre anni e l'insegnamento avrà carattere dottrinale, dimostrativo e pratico.

La direzione della scuola ha la facoltà di invitare i cultori della materia e tenere conferenze su capitoli dell'oncologia.

Gli insegnamenti saranno completati con esercitazioni pratiche che si svolgeranno durante il corso nei vari istituti.

Art. 483. — Alla fine di ogni corso, per essere ammessi al corso successivo, gli iscritti, ottenuta la firma di frequenza, dovranno sostenere un colloquio o un esame delle materie svolte.

Alla fine del terzo anno, gli iscritti, che avranno ottenuto la firma di frequenza, saranno ammessi alla prova finale, consistente in un esame teorico-pratico, che, superato, darà diritto al candidato a discutere una dissertazione scritta su un argomento di oncologia generale o speciale.

L'esame o il colloquio, la prova pratica e teorica e la discussione della tesi di specializzazione saranno sostenuti davanti ad una commissione costituita dal direttore della scuola, da tre titolari delle materie di insegnamento del corso e da un libero docente di anatomia ed istologia patologica, o di patologia generale, quale segretario.

Art. 484. — Agli iscritti alla scuola che avranno superato le prove prescritte sarà rilasciato un diploma di specialista in oncologia, da esibirsi a tutti gli effetti legali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 74. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. 857.

Determinazione della forma, tagli e delle altre caratteristiche delle marche pesi, misure e marchio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento approvato col regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, per l'esecuzione della legge 2 maggio 1872, n. 806, sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento, e del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato col regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive disposizioni;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, recante norme per il riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 374, concernente la determinazione della forma, tagli ed altre caratteristiche delle marche « Industria e Commercio », per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata; delle marche per concessioni governative — atti amministrativi, per atti esteri — passaporti, per patenti guida autoveicoli, per l'Ente nazionale per la protezione degli animali; dei foglietti bollati e delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi-misure e marchio e delle marche radiofoniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1130, concernente la determinazione della forma e delle altre caratteristiche di alcuni tagli delle marche « Industria e Commercio » per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata; delle marche per la riscossione dei diritti spettanti all'Ente nazionale per la protezione degli animali sulle licenze di caccia, di

uccellagione e di pesca; delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi, misure e marchio e delle marche radiofoniche;

Vista la legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di determinare la forma, i tagli e le altre caratteristiche delle marche pesi-misure e marchio;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Le marche pesi, misure e marchio emesse nei valori da L. 5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 12.500 - 25.000 sono stampate calcograficamente su carta bianca liscia, filigranata nel formato carta di mm. 32,5 × 51 e nel formato stampa di mm. 29,5 × 48,5.

La filigrana è costituita da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri. Ogni quartino presenta 30 esemplari. La marca è formata da due sezioni, identiche nella cornice e nelle leggende, unite tra loro da un tratteggio finissimo verticale.

Nei primi diciotto tagli la vignetta, nella parte posta a sinistra della marca, è costituita da due cornucopie verticali che poggiano in basso sopra gli svolazzi di un cartiglio che contiene il valore della marca, espresso in lettere, in carattere stampatello su fondo punteggiato, in cui si legge, rispettivamente, « LIRE CINQUE », « LIRE DIECI », « LIRE VENTI », « LIRE TRENTA », « LIRE QUARANTA », « LIRE CINQUANTA », « LIRE CENTO », « LIRE CENTOCINQUANTA », « LIRE DUECENTO», « LIRE TRECENTO », « LIRE QUATTROCENTO », « LIRE CINQUECENTO », « LIRE MILLE », « LIRE MILLECINQUECENTO », « LIRE DUEMILA », « LIRE TREMILA », « LIRE QUATTROMILA », « LIRE CINQUEMILA ». In alto, un altro cartiglio centinato, che porta la leggenda in carattere stampatello su fondo punteggiato, « PESI MISURE E MARCHIO », poggia su di un trionfo di frutta e foglie che escono dalle cornucopie; all'interno di questa composizione è indicato, con carattere chiaro ombreggiato, il solo valore in cifre della marca, « 5 », « 10 », « 20 », « 30 », « 40 », « 50 », « 100 », « 150 », « 200 », « 300 », « 400 », « 500 », « 1000 », « 1500 », « 2000 », « 3000 », « 4000 », « 5000 ». La parte destra della marca è in tutto eguale alla parte sinistra meno che al centro della composizione, dove è riprodotta un'antica bilancia a due coppe al posto del valore in cifre.

Le marche da L. 12.500 e 25.000 si differenziano dalle altre in due particolari: nel cartiglio di base è espresso il solo valore in lettere « DODICIMILACINQUECENTO », e « VENTICINQUEMILA », mentre la parola « LIRE » è posta al centro immediatamente sopra al cartiglio nella parte destra, e tra questo e il valore espresso in cifra, « 12.500 » e « 25.000 », nella parte sinistra.

Cornucopie, cartigli, valori in cifre, la parola « LIRE » per i due valori alti, e la bilancia spiccano su un fondino a tratteggio incrociato e ombreggiato nel formato rettangolare di ogni marca.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 5 viola malva;
» 10 bruno rossastro;
» 20 porpora;
» 30 bleu lavagna;
» 40 verde smeraldo;
» 50 giallo arancio;
» 100 verde bottiglia;
» 150 lilla;
» 200 verde giallastro;
» 300 vermiglione;
» 400 terra di Siena;
» 500 bleu di Prussia
» 1.000 rosa;
» 1.500 cornice verde oliva, fondino rosa;
» 2.000 cornice bleu oltremare, fondino ocra chiaro;
» 3.000 cornice rosso, fondino giallo arancio;
» 4.000 cornice terra di Siena bruciata, fondino nero chiaro;
» 5.000 cornice viola, fondino rosso;
» 12.500 cornice verde bottiglia, fondino giallo oro;
» 25.000 cornice bleu lavagna, fondino verde smeraldo.

Art. 2.

Le marche pesi-misure e marchio di vecchio tipo restano tuttora in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1969

SARAGAT

BOSCO — MAGRÌ

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 73. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. 858.

Modificazioni allo statuto dell'Università libera « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università libera « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Antropologia culturale;
Filosofia del linguaggio;
Storia contemporanea;
Epigrafia greca;
Paleografia greca;
Storia comparata delle lingue classiche;
Storia della critica.

Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di « Dialettologia Abruzzese » è soppresso e sostituito da quello di « Dialettologia italiana ».

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Etnologia;
Storia della musica;
Antropologia culturale;
Filosofia del linguaggio;
Storia contemporanea.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 80. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. 859.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 57. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia delle tecniche artistiche e del restauro;
Archeologia e antichità provinciali romane;
Storia dell'arte fiamminga e olandese;
Storia dell'arte bizantina;
Sociologia;
Storia economica;
Letteratura comparata;
Teoria e metodologia generale della letteratura;
Archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico.

Art. 66, relativo ai seminari e agli istituti che appartengono alla facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che il « Seminario di filosofia moderna » è soppresso; al suo posto vengono istituiti i seguenti due istituti:

Istituto di filologia e letteratura italiana;
Istituto di filologia neo-latina.

Nello stesso articolo all'elenco degli istituti è aggiunto il seguente:

Istituto di studi bizantini e neo-greci.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 83. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. 860.

Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza lavoratori ad acquistare due porzioni immobiliari.

N. 860. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente nazionale assistenza lavoratori « E.N.A.L. », viene autorizzato ad acquistare le seguenti due porzioni immobiliari contigue, da destinare a sede dell'ufficio provinciale dell'E.N.A.L. di Treviso: *a*) porzione immobiliare — costituita dai locali al piano mezzanino, con accesso dalle scale « C » e « D » del fabbricato sito in Treviso, tra via Roma, via Girolamo da Treviso, piazza Giustiniani e via

Orioli, per mq. 129, nonchè da un servizio igienico-sanitario allo stesso piano e dalle parti condominiali, compreso l'appartamento del custode in relazione ai millesimi di proprietà — per il prezzo complessivo di L. 13 milioni 200.000 (ivi comprese L. 300.000 per il servizio igienico-sanitario); *b*) porzione immobiliare — costituita dai « locali adibiti ad ufficio » al piano mezzanino con accesso dalle scale « C » e « D » del predetto immobile sito in Treviso, piazza Giustiniani, via Orioli, per mq. 58, più un gabinetto e le parti condominiali, compreso l'appartamento del custode in relazione ai millesimi di proprietà — per il prezzo di L. 5.800.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 64. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. 861.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 861. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla signora Francesca Olivero ved. Chiappello, consistente in beni mobili ed immobili per il valore complessivo di L. 183.637.610, con testamento olografo del 26 maggio 1960, pubblicato e registrato, assieme alle due aggiunte esplicative del 3 maggio 1961, con atto a rogito notaio Carlo Giannattasio, residente in Genova, in data 24 marzo 1967, n. 26598 di repertorio, n. 12146 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 63. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. 862.

Approvazione del nuovo statuto della società scientifica « Circolo matematico », con sede in Palermo.

N. 862. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della società scientifica « Circolo matematico », con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 79. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. 863.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto salesiano San Luigi Gonzaga, con sede in Messina.

N. 863. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto salesiano San Luigi Gonzaga, con sede in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, fogli n. 88. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. 864.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia religiosa di S. Marziano di Don Orione, con sede in Milano.

N. 864. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia religiosa di S. Marziano di Don Orione, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 89. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. 865.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Agostino, in Barletta.

N. 865. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Agostino, in Barletta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 86. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. 866.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Goretti V. e M., in comune di Castiglione della Pescaia.

N. 866. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Goretti V. e M., in contrada Paludine del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), con il patrimonio assegnatole dal beneficio di S. Giovanni Battista nello stesso comune, consistente in un terreno della superficie di mq. 2.903, sul quale è stata costruita la chiesa stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 87. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Bergamo, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge

vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bergamo;

Decreta:

Per la provincia di Bergamo si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comuni di Monte Marenzo, Torre de' Busi, Cisano Bergamasco, Caprino Bergamasco, Palazzago, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Villa d'Adda, Pontida, Ambivere, Barzana, Brembate Sopra, Paladina, Zanzanico, Valbrembo, Mozzo, Mapello, Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11372)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Savona, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Savona;

Decreta:

Per la provincia di Savona si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comune di Giustenice;

comune di Loano, per le località Verzi, Castagnabanca;

comune di Pietra Ligure, per la località Castagnabanca;

comune di Magliolo, per le località Canova, Isallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11371)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Reggio Calabria, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria;

Decreta:

Per la provincia di Reggio Calabria si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Bivongi, per le località Falco, Favata, Fanti, Fellari, Fava, Melia;

Comune di Bagaladi, per le località Giardini Grandi, Cuvertà, S. Bruno;

Comune di Motta San Giovanni, per le località Madduzzu, Moleti, Gonia, Martino, Timparossa;

Comune di Reggio Calabria, per le località Pellaro, Gallina, Rosario Valanidi;

Comune di Roccaforte del Greco, per le località Contado, Castanà, Roda;

Comune di Roccella Jonica, per le località Spanò, Canalotto, Castania, Olmo;

Comune di Roghudi, per le località Chorio di Roghudi, Vernalai;

Comune di Rosarno, per le località Pian delle Vigne, Cervino, Pomaro, Fra Paolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11337)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Viterbo, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Viterbo;

Decreta:

Per la provincia di Viterbo si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Acquapendente, per le località Poderina, l'Annunziata, La Camiota, Casotto, Sista, S. Andrea, Valtieri, Tregge, S. Giuseppe, Querceto, S. Giovanni, Vitello, Podernovo, S. Filippo, Cupellara, S. Lucia, Casella, Belvedere, Le Grazie, Poggio Oppio, Querciole, Montecucco, Piantata, Vignolo, Bonumore, Il Carmine, Pincio, Casina Bigerna, S. Stefano, S. Francesco, Lutinano, Lutinanino, S. Modesto, S. Pietro, S. Maria, Campelebbe, Gufone, Corleccole, Poderetto, Olivo, Greppe, Fornovecchio, Alfina, Stella, Pulicaro;

Comune di Arlena di Castro, per la località Polledrara;

Comune di Bagnoregio, per le località Apparita, Fondo Bianco, Fontana Colaia, Podere Cicala, Bottegone, Castragatti, La Capraccia, Rosignolo, Scardozzo, Cirella, Ceccorabbia, Perello, Campaiola, Omocidio, Cunicchio, Poggio Trebbianello, Palombara, Trebbiano, Trebbianello Nuovo, Trebbianello, Capiano, Guardie;

Comune di Bassano Romano, per le località Monte dei Falchi, Pantano, Felceti, Il Piano, Fosso di Fontegrillo, Agliola, Montecuculo, Poggio Licio, Monte di Ascarano, Monte Vagnolo, Poggio del Ceraso, Fontanile del Cacciano, Vallone;

Comune di Bolsena, per le località Bussi, Casale Grottini, Ospedaletto, Apparita, Polinarda, Piana Martana, Poggetto, Cicala, Tascionara, Ponticello, Torrore, Podere Sailli, Montienzo, Turona, Cassia Antica;

Comune di Canino, per le località Pian di Ripa, Quaranta Rubbia di Riminino, Quarto del Fontanaccio, Cavalupo, Ponte Sodo, S. Lucia, Pian delle Pozze;

Comune di Capranica, per le località Casale Moreccia, Fosso di Cacchiano, Campo Rotondo, Prospero, S. Leonardo, Pian di Casali, Ponte Vitabioso, Campo Padella, Il Pozzo, Fosso della Valle, Orsolini, Pietrara, Regagni, Caiolo;

Comune di Caprarola, per le località Cascina Totonelli, S. Egidio, Sasso Volto;

Comune di Corchiano, per le località Pianaglioni, stazione di Corchiano, Merlesi, Pian di Castiglione, Genitura, Mozzoneta, Aliano, Pontone Lungo;

Comune di Cellere, per le località Rimoro, Antea, Cerralto, La piantata, Monte Marano, La Gabbelletta, Poggio Cornicchiolo, Poggio Crispignano, Casale Sabatini, Casale Ansuini, Casale Ceccarini, Le Larghe, Intento, Cerro Sughero;

Comune di Fabrica di Roma, per le località Paretaio, Fignano, Vado Falcone, Pian della Cerasa;

Comune di Faleria, per il territorio compreso tra la Strada Nazionale Flaminia, la strada per Rignano Flaminio e la strada Faleria Pian Paradiso;

Comune di Farnese, per le località Salabbrone, S. Amico, Madonna delle Grazie, S. Umano, Valle Cupa, Il Monte, La Madonnella, Noiano, Penzano, La Chiusetta, La Galeazza, Chiusa del Belli, Saltarello, Naiella, Casale Brunetti;

Comune di Ischia di Castro, per le località Castel Franco, Chiusa del Serafino, Pianetti, Chiusa Farina, Ponte S. Pietro, Pianetto, Chiusa del Vescovo, Macchia Forte, Mandrione, Intiego, Monte Donato, Valle Farinata, Vallerosa, Norciano, S. Ermete, S. Lucia, Casale Piermartini, Poggio della Spina, Crocifisso, Vepre;

Comune di Montefiascone, per le località Guardata, Cupellara, Castellaccio, Monte Gallo, Poggio Cerquetello, Bucine, Piana Lunga, Ponte della Regina, Rosignolo, Morticini, Acquafredda, Selciatella, Pian del Nespolo;

Comune di Montalto di Castro, per le località Infernetto, Serpentario;

Comune di Nepi, per le località Valle di Fosso del Cerro, Valle del Fosso del Castello;

Comune di Oriolo Romano, per le località S. Rocco, Ficoncella, La Fontanella, La Crocetta, Prati Nuovi, Cerrone;

Comune di Orte, per le località Pian della Noce, Tre Ponti, La Pera, Piano di Lucignano, Caio, Bagno;

Comune di Proceno, per le località La Pace, L'Officina, Nardini;

Comune di Ronciglione, per le località Vigna Lunga, I Mariti, Il Barco, Casiere, S. Angelo, Pisciarello;

Comune di Sutri, per le località Beccacceto, Monte Mirabile, Valle Capranica, Val Montone, Valle del Fosso di Bassano Romano, Valle del Fosso di Rotoli, Valle del Fosso Riorotto;

Comune di Tuscania, per le località Pian di Vico, Poggio del Diavolo, Poggio della Ginestra, Mignattara, Pozzette, Pagano, Carcarella;

Comune di Valentano, per le località Roggi, Monte Martello, Valle del Bovo, Crocifisso;

Comune di Vetralla, per le località Questioni, Pian di S. Martino, I Molini, Il Vagnano, La Mansalta, Poggio della Mentuccia, L'Isola, Capacqua;

Comune di Vignanello, per le località Fosso Nuovo, Cenciano, Pian di Castiglione;

Comune di Viterbo, per le località Quartaccio, Campo dei Preti, Le Questioni, Borgarolo, La Carrozza, Poggio Pelato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11352)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Salerno, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno;

Decreta:

Per la provincia di Salerno si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti;

comune di Ascea, per le località Baronia, Vuccolo, Pian del Pero, Candelora, S. Maria, S. Cuomo, Manche, Campomaggiore, Tempone, Masalepre, Serra d'Elce, Cotrone, Porticello, Tempa delle Rose, Retara, Lacco, Chiuse, Zigrini, Bosco Stampella;

comune di Nocera Inferiore, per le località Montevescovado, Montalbino, Starza dei Corvi, Merichi, Cicalesi, Zaccagnuolo;

comune di Nocera Superiore, per le località Pareti, Pucciano, S. Clemente, Lamia, Camerelle;

comune di Pisciotta, per le località Preveteracchio, Corvo, L'Aritara, Trenta, Valdianora, Acqua della Spina, Difesa, Mancusa, S. Maria, S. Elia, Paccuomo, Catenazzo, Palombara, Lauro, La Macera, Fratta, Valle Scura, Camporata, Cappelle, Marina Campagna, Celle, Fucitula, Manche, Acqua Bianca, Valle, Rizzico, Casina della Pantana, Tuvoli;

comune di Angri, per le località Villarossi, Cimitero, Cimitero Vecchio, Taccano, Pagliarone, Ordinghi;

comune di Pagani, per le località S. Pantaleone, Torretta, Durano, Pesca, Filettino, Corallo, Mannara, Taurano, Fontana, Madonna di Fatima;

comune di Sant'Egidio del Monte Albino, per le località Starza, Allegretti, Rotonda, Zecchetti, Feudo, Megaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11347)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Pescara, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pescara;

Decreta:

Per la provincia di Pescara si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comune di Spoltore, per le località S. Lucia, Cavaticchio Superiore, Cavaticchio Inferiore, S. Teresa, Castellana, Pescarina, Bucciarelli, Perosina, Valle Carbone, Colle Cesi;

comune di Cepagatti, per le località Pianò Marino, Buccieri, Calcasacco, Villanova;

comune di Pianella, per le località Colle Pizzuto, Castellana, Cerratina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11345)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Livorno, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Livorno;

Decreta:

Per la provincia di Livorno si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comuni di Portoferraio, Capoliveri, Porto Azzurro;

Comune di Marciana, per le località Chiessi, Poggio;

Comune di Marciana Marina, per il territorio compreso tra il fosso di San Giovanni e la strada provinciale Marciana Marina-Poggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11357)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Venezia, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Venezia;

Decreta:

Per la provincia di Venezia si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di S. Michele al Tagliamento, per le località Villanova della Cartera, Malafesta, Biasini, Palazzetto, Colombera, Paludetti, Boscato, Cedole, Molinovo, Brigolo Alto, Brigolo Basso, Marinella;

Comune di Caorle, per le località Sesta Presa, Palangon, S. Margherita, Ca' Corniani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11358)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Piacenza, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Piacenza;

Decreta:

Per la provincia di Piacenza si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comuni di Piacenza, Gragnano, Cadeo, Castel S. Giovanni, Sarmato, Rottofreno, Calendasco, Cortemaggiore, Besenzone, Rivergaro, Borgonovo, Castell'Arquato, Carpaneto, S. Giorgio, Gropparello, Pianello, Caminata, Nibbiano, Pecorara, Agazzano, Piozzano, Travo, Vigolzone, Gazzola, Ponte dell'Olio, Ziano, Lugagnano, Vernasca, Bobbio, Farini d'Olmo, Bettola, Morfasso, Gropparello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11355)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Verona, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Verona;

Decreta:

Per la provincia di Verona si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Angiari, per la località Boscarole;

Comune di Bonavigo, per la località omonima e per la località S. Maria;

Comune di Buttapietra, per le località Bovo, San Fermo;

Comune di Pescantina, per le località S. Lucia, Arcé, Ospedaletto;

Comune di Roverchiara, per la località Roverchiaretta;

Comune di Roveredo di Guà, per la località Pegolotta-Cà Michele;

Comune di S. Giovanni Lupatoto, per la località omonima e per le località Cà di Macici, Pozzo;

Comune di S. Martino Buon Albergo, per la località Centegnano;

Comune di Terrazzo, per la località Vallazza;

Comune di Zevio, per la località omonima e per la località Pontoncello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11359)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1969.

Prezzo di vendita delle schede per la dichiarazione unica dei redditi e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Considerata la necessità di stabilire — per le schede per la dichiarazione unica dei redditi da esitare attraverso l'Amministrazione dei monopoli di Stato — il prezzo di vendita al pubblico nonchè la misura dell'aggio da attribuire ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio i quali provvedono rispettivamente alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati in parola;

Ritenuta l'opportunità di variare il prezzo di vendita al pubblico delle schede per la dichiarazione unica dei redditi e la misura dell'aggio per i gestori e rivenditori di generi di monopolio, già stabiliti con decreto ministeriale 29 novembre 1968;

Decreta:

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei quadri relativi alla dichiarazione dei redditi è stabilito rispettivamente in L. 30 (trenta) e L. 10 (dieci) per ogni scheda o quadro di qualsiasi tipo.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere sugli importi di cui innanzi, rispettivamente le somme di L. 13 (tredici) a scheda e L. 4 (quattro) a quadro, da ripartire come segue:

a) ai gestori degli organi di vendita L. 4 (quattro) a scheda e L. 1 (una) a quadro;

b) ai rivenditori di generi di monopolio L. 9 (nove) a scheda e L. 3 (tre) a quadro.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1969

Il Ministro: Bosco

(11545)

DECRETO PREFETTIZIO 12 novembre 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Foggia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 10705/3 in data 7 marzo 1968, con cui è stato provveduto alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Vista la nota n. 362 in data 16 ottobre 1969, con cui il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Foggia, su richiesta di questa prefettura, propone una terna di nominativi per la sostituzione in seno al predetto organo del componente avv. Marcello De Meo, deceduto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

L'avv. Di Mattia Giovanni è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione dell'avv. Marcello De Meo, deceduto.

Resta fermo in ogni altra sua parte il decreto citato nelle premesse.

Foggia, addì 12 novembre 1969

Il prefetto: Di Caprio

(11379)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 novembre 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di Torre S. Susanna.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 agosto 1969 è stato sciolto il consiglio comunale di Torre S. Susanna ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Ruggero Naselli.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è risultato che, per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti, fra l'altro, l'eliminazione di passività arretrate, la parziale revisione dei tributi comunali e l'esecuzione di numerose opere pubbliche per cui sarebbe sommamente pregiudizievole, per gli interessi dell'amministrazione civica, la cessazione dell'attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 2839 sopracitato, la gestione predetta, fino all'insediamento, a norma di legge, degli organi ordinari del comune.

Brindisi, addì 27 novembre 1969

Il prefetto: de Campora

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 agosto 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Torre S. Susanna e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Ruggero Naselli;

Considerato che, venuto a scadere il termine stabilito, per la durata delle gestioni straordinarie, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, si rende necessario, per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, prorogare la ridetta gestione commissariale;

Viste le norme sopracitate e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Torre S. Susanna affidata al dott. Ruggero Naselli, è prorogata, a termini di legge, per i motivi di cui alla premessa.

Brindisi, addì 27 novembre 1969

Il prefetto: de Campora

(11543)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, registro n. 265 Esteri, foglio n. 375, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dall'avv. Enrico Vitale in data 19 giugno 1965 contro la revoca disposta dal Ministero degli affari esteri della sua nomina a rappresentante italiano nella commissione di conciliazione italo-olandese.

(11600)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'« ex polveriera Val di Reno », in comune di Casalecchio di Reno.

Con decreto interministeriale n. 441, in data 12 luglio 1969, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del compendio denominato « ex polveriera Val di Reno », della superficie di mq. 10.522, riportato nel catasto del comune di Casalecchio di Reno al foglio n. 10, mappale n. 44.

(11210)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Valentino

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 20379/4384, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Montepara Maria, nata a S. Valentino il 30 agosto 1923, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in S. Valentino, estese mq. 2080, riportate in catasto alle particelle numeri 2-*b g* e 464 parte, del foglio di mappa n. 13 del comune di S. Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 213-*b* e 214-*b*.

(11108)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1969, numero 22016/4641, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Antonia, nata a Lettomanoppello il 15 dicembre 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Lettomanoppello, estese mq. 195, riportate in catasto alle particelle numeri 76 parte e 67-*a v* del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 91-*ter* e 92-*ter*.

(11115)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1969, n. 27527, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1969, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 329, su conforme parere del Consiglio di Stato (adunanza plenaria), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 22 settembre 1967 proposto dal dott. ing. Fortunato Nigro avverso la lettera del Ministero dei lavori pubblici in data 8 luglio 1967, n. 9664.

(11209)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 196

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comun di Belmonte Mezzagno (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.558.366, per la copertura del disavanz economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuar la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11453)

Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 196

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comun di Belmonte Mezzagno (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.545.907, per la copertura del disavanz economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuar la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11454)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumer un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 196

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comun di Mercato Saraceno (Forlì) viene autorizzato ad assumere u mutuo suppletivo di L. 3.050.000, per la copertura del disavanz economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuar la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11455)

Autorizzazione al comune di Orta Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 196

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comun di Orta Nova (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 280.855.910, per la copertura del disavanzo economic del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sens dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 194 n. 51.

(11456)

Autorizzazione al comune di Calascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 196

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comun di Calascio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.797.800, per la copertura del disavanzo economic del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sens dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 194 n. 51.

(11457)

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 196

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, il comun di Pantelleria (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 355.155.150, per la copertura del disavanzo economic del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sens dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 194 n. 51.

(11458)

Autorizzazione al comune di Pozzilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 196

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1969, il comun di Pozzilli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.777.585, per la copertura del disavanzo economic del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sens dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 194 n. 51.

(11460)

Autorizzazione al comune di Cagnano Amiterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1969, il comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.209.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11459)

Autorizzazione al comune di Melendugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1969, il comune di Melendugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.516.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11461)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1969, il comune di Campobello di Mazara (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 303.590.082, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11462)

Autorizzazione al comune di Vignanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Vignanello (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11463)

Autorizzazione al comune di San Gregorio Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di San Gregorio Magno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.060.913, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11464)

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Striano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.729.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11465)

Autorizzazione al comune di Quarto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Quarto (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.391.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11466)

Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Qualiano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.621.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11467)

Autorizzazione al comune di Monterotondo Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Monterotondo Marittimo (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.918.808, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11468)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Bertinoro (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.291.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11469)

Autorizzazione al comune di Poggio a Caiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Poggio a Caiano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.927.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11470)

Autorizzazione al comune di Pratella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Pratella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.812.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11471)

Autorizzazione al comune di Gioia Sannitica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Gioia Sannitica (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.925.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11472)

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Cesa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.581.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11473)

Autorizzazione al comune di Casaluce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Casaluce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.336.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11474)

Autorizzazione al comune di Carinola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Carinola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.941.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11475)

Autorizzazione al comune di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Trichiana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.369.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11476)

Autorizzazione al comune di Terranuova Bracciolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.002.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11477)

Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Pratovecchio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.229.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11478)

Autorizzazione al comune di Poppi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Poppi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.411.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11479)

Autorizzazione al comune di Civitella in Val di Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.926.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11482)

Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Foiano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.592.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11481)

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Monterchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.952.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11480)

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Melizzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.371.274, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11483)

Autorizzazione al comune di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Marzabotto (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.269.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11484)

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Vallerano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.925.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11485)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Casola Valsenio (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1486)

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Pontecorvo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.581.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11487)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentaquattro società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 ottobre 1969, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) ed. « Sirio », con sede in Bergamo, costituita per rogito Colombo in data 18 gennaio 1964, repertorio 25285;
2) ed. « Casa Sinnec », con sede in Bergamo, costituita per rogito Gentile in data 8 marzo 1964, repertorio 54942;
3) ed. « Panorama », con sede in Bergamo, costituita per rogito Marinelli in data 14 giugno 1963, repertorio 25034;
4) ed. « Comunale S. Marco », con sede in Bergamo, costituita per rogito Fidati in data 7 febbraio 1964, repertorio 567;
5) ed. « Parre », con sede in Parre (Bergamo), costituita per rogito Vizzardi in data 11 agosto 1964, repertorio 104248;
6) « Edile Trevigliese », con sede in Treviglio (Bergamo), costituita per rogito Zanconti in data 12 marzo 1964, repertorio 14522;
7) ed. « Kennedy », con sede in Brescia, costituita per rogito Barca in data 8 aprile 1964, repertorio 13123;
8) ed. « La Badia », con sede in Leno (Brescia), costituita per rogito Faraci in data 6 agosto 1964, repertorio 39407;
9) ed. « S. Giuseppe », con sede in Rudiano (Brescia), costituita per rogito Durante in data 24 marzo 1963, repertorio 135;
10) ed. « Miles », con sede in Como, costituita per rogito Giuriani in data 13 febbraio 1963, repertorio 35696;
11) ed. « Zocca 1° », con sede in Como, costituita per rogito Tarchini in data 6 settembre 1963, repertorio 14311;
12) ed. « Acli-Lora », con sede in Lora (Como), costituita per rogito Bellini in data 3 febbraio 1964, repertorio 19300;
13) ed. « Domus Mea », con sede in Alzate Brianza (Como), costituita per rogito Bellini in data 6 marzo 1963, repertorio 16927;
14) ed. « Acli-Figliaro », con sede in Figliaro (Como), costituita per rogito Bellini in data 30 dicembre 1963, repertorio 19108;
15) ed. « Acli-Brenna », con sede in Brenna (Como), costituita per rogito Bellini in data 10 dicembre 1963, repertorio 18968;
16) ed. « Villaggio Elisa e Francesco Vismara », con sede in Casatenovo (Como), costituita per rogito Gallizia in data 10 aprile 1949, repertorio 348;
17) ed. « Fra Galdino », con sede in Lecco (Como), costituita per rogito Berera in data 17 settembre 1964, repertorio 10645;
18) ed. « S. Vito », con sede in Lomazzo (Como), costituita per rogito Bellini in data 8 maggio 1963, repertorio 17298;
19) ed. « S. Lucia », con sede in Lomazzo (Como), costituita per rogito Bellini in data 3 aprile 1964, repertorio 19704;
20) ed. « Speranza », con sede in Lomazzo (Como), costituita per rogito Bellini in data 3 aprile 1964, repertorio 19705;
21) di consumo « Circolo Giuseppe Toniolo », con sede in Maslianico (Como), costituita per rogito Giuriani in data 9 novembre 1956, repertorio 18317;
22) ed. « Lavoratori La Sironese », con sede in Sirone (Como), costituita per rogito Donegana in data 18 settembre 1964, repertorio 39820;
23) ed. « Acli-Villaggio S. Marta », con sede in Turate (Como), costituita per rogito Bellini in data 25 luglio 1963, repertorio 17983;
24) ed. « Ideal », con sede in Uggiate Trevano (Como), costituita per rogito Bellini in data 14 novembre 1963, repertorio 18832;
25) ed. « Edera », con sede in Cremona, costituita per rogito Porro in data 2 giugno 1963, repertorio 7529/68483;
26) ed. « Sagittario », con sede in Soncino (Cremona), costituita per rogito Gianì in data 27 novembre 1963, repertorio 5532;
27) ed. « Viale Fiume », con sede in Mantova, costituita per rogito Lodigiani in data 30 gennaio 1964, repertorio 12067;
28) agricola « Unitaria », con sede in Borgoforte (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 27 marzo 1961, repertorio 17472;
29) di produzione e lavoro « Edile Labrinia », con sede in Labrinia di Chignolo Po (Pavia), costituita per rogito Corbellini in data 25 gennaio 1960, repertorio 28906;
30) ed. « Santerasmo », con sede in Voghera, costituita per rogito Adamo in data 15 giugno 1963, repertorio 5321;
31) ed. « XX Settembre », con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Adamo in data 3 agosto 1963, repertorio 5412;
32) ed. « Sacromonte », con sede in Varese, costituita per rogito Tanzi in data 24 luglio 1962, repertorio 35712;
33) ed. « Aretusa », con sede in Busto Arsizio (Varese) costituita per rogito Martucci Clavica in data 30 maggio 1963, repertorio 4342;
34) ed. « Architetto Gaetano Brusa », con sede in Malnate (Varese), costituita per rogito Zito in data 30 marzo 1963, repertorio 9888.

(10935)

Scioglimento di quattro società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 novembre 1969 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Giovanni Mulas » fra i dipendenti della Banca nazionale del lavoro di Foggia, con sede in Foggia, costituita per rogito Pennacchio in data 11 dicembre 1963, rep. 92422;
2) edilizia « Roseto in Fiore », con sede in Napoli, costituita per rogito Morelli in data 21 luglio 1954, rep. 15070;
3) « Capuva - Centro per gli ammassi volontari di uva, mosti ed affini », con sede in Milano, costituita per rogito Guasti in data 22 luglio 1960, rep. 46967;
4) di consumo « San Germano Vercellese », con sede in San Germano Vercellese (Vercelli), costituita per rogito Quaglino in data 7 luglio 1945, rep. 4486.

(11320)

Scioglimento di due società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 novembre 1969 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Domus Nostra », con sede in Cosenza, costituita per rogito Luigi Goffredo in data 31 dicembre 1955, repertorio 64126;
2) « S.C.A.T. - Società cooperativa allevatori Terni », con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 24 gennaio 1962, rep. 55225.

(11321)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Umbria verde », con sede in Orvieto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 novembre 1969, il dott. Serpetta Marcello è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Umbria verde » fra gli operai e gli impiegati della ditta ing. Cruciani Eusebio, cantiere di Orvieto, per la costruzione di case economiche e popolari con sede in Orvieto (Terni) costituita per rogito Anselmi in data 27 dicembre 1953, repertorio 7574, in sostituzione del sig. Proietti Orlandi Mario, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(11433)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1969, registro n. 122 bilancio Trasporti (M.C.T.C.), foglio n. 47, su conforme parere del 27 marzo 1969 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato parzialmente accolto il ricorso straordinario in data 28 gennaio 1964 delle aziende trasporti automobilistici (A.T.A.) di Gorizia, avverso la deliberazione n. 148 del 22 luglio 1964, con la quale il consiglio comunale di Gorizia aveva dichiarato la decadenza della ricorrente dalla concessione del servizio automobilistico urbano di quella città.

(11383)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 5 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,50	626,35	626,40	626,42	626,50	626,48	626,40	626,42	626,49	626,50
$ Can.	583,30	583 —	583 —	583 —	583,10	583,30	583,40	583 —	583,30	583,35
Fr Sv.	145,52	145,52	145,65	145,52	145,60	145,52	145,57	145,52	145,52	145,60
Kr D.	83,65	83,60	83,65	83,63	83,60	83,65	83,64	83,63	83,65	83,65
Kr N.	87,68	87,67	87,68	87,68	87,70	87,68	87,67	87,68	87,68	87,68
Kr. Sv.	121,36	121,35	121,40	121,33	121,20	121,36	121,37	121,33	121,36	121,36
Fol	173,98	173,72	173,90	173,98	173,70	173,98	173,90	173,98	173,98	174 —
Fr B.	12,61	12,61	12,62	12,61	12,60	12,61	12,62	12,61	12,61	12,61
Franco francese	112,48	112,45	112,50	112,45	112,30	112,48	112,46	112,45	112,48	112,48
Lst	1500,90	1501,50	1500,80	1500,90	1501,25	1500,90	1500,50	1500,90	1500,90	1500,95
Dm. occ	169,99	169,81	170,80	170,81	169,975	170,42	170,72	170,81	170,42	170,90
Scell. Austr.	24,23	24,22	24,25	24,24	24,15	24,23	24,2315	24,24	24,23	24,23
Escudo Port.	22,05	22 —	22,04	22,05	21,95	22,05	22,02	22,05	22,05	22,05
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,94	8,94	8,90	8,94	8,945	8,94	8,94	8,94

Media dei titoli del 5 dicembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,25
» 5 % (Ricostruzione)	90,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,60
» 5 % (Città di Trieste)	90,70
» 5 % (Beni Esteri)	88,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98 —
» 5,50 % » » 1968-83	99,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,80
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,375
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,40
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,40
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 dicembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	626,41
1 Dollaro canadese	583,20
1 Franco svizzero	145,545
1 Corona danese	83,635
1 Corona norvegese	87,675
1 Corona svedese	121,35
1 Fiorino olandese	173,94
1 Franco belga	12,615
1 Franco francese	112,455
1 Lira sterlina	1500,70
1 Marco germanico	170,765
1 Scellino austriaco	24,236
1 Escudo Port.	22,035
1 Peseta Sp.	8,942

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Carovigno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Carovigno, da parte della Banca popolare di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bari, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Carovigno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 20 luglio 1969 dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Carovigno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Carovigno (Brindisi), e della Banca popolare di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Bari, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dei creditori della predetta Cassa rurale ed artigiana di Carovigno, di autorizzare l'incorporazione della stessa da parte della Banca popolare di Bari;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Carovigno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Carovigno, da parte della Banca popolare di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Bari.

2. La banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Carovigno.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 novembre 1969

Il Governatore: CARLI

(11386)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami a ventinove posti di conducente di automezzi di 2ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per esame a ventinove posti di conducente di automezzi di 2ª categoria, nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami a ventinove posti di conducente di automezzi di 2ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Campoli dott. Felice Mario, ispettore centrale nel Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Grisolia prof. Mario, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione;

Verdeschi dott. Antonio, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione;

Fioravanti dott.ssa Alma nata Russi, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione;

Piccione dott. Paolo, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione.

Membri aggiunti:

Mastelloni ing. Aldo, ispettore di 1ª classe nel Ministero dei trasporti;

Danieli ing. Ettore, ispettore principale nel Ministero dei trasporti.

La dott.ssa Clara Emanuele, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969. Spesa presumibile lire 100.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1969

Il Ministro: Ferrari Aggradi

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1969
Registro n. 82 *Pubblica istruzione, foglio n.* 283

(11218)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a ottantotto posti di vice geometra in prova del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1969, n. 46664, in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a ottantotto posti di vice geometra del genio civile indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1969, n. 3423, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1969, registro n. 5, foglio n. 143;

Considerato che il prof. Paolo Stefani, membro della commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, ha rinunciato all'incarico per precedenti inderogabili impegni;

Ritenuto che occorre in conseguenza provvedere alla sostituzione del predetto membro con il prof. Italo Tartaglia, titolare di agronomia ed estimo nell'istituto tecnico per geometri «L. B. Alberti» di Roma;

Decreta:

Il prof. Italo Tartaglia è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami ad ottantotto posti di vice geometra in prova del genio civile di cui alle premesse in sostituzione del prof. Paolo Stefani.

Roma, addì 18 ottobre 1969

Il Ministro: Natali

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1969
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 123

(11563)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sostituzione di due componenti della commissione giudicatrice del concorso per esame ad un posto di interprete di lingua inglese nel ruolo della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1969, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 360, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di interprete di lingua inglese nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1969, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 298, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerata l'impossibilità, per motivi di servizio, dell'ispettore generale dott. Simone Devescovi di presiedere i lavori della predetta commissione, e del dott. Romano Trizzino, direttore di sezione, di partecipare ai lavori della commissione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Antonio Intreccialagli, ispettore generale, è chiamato a presiedere la commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Simone Devescovi.

Il dott Mario Camino, direttore di divisione, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Romano Trizzino.

Ai predetti componenti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1969

Il Ministro: Caron

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1969
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 298

(11399)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a centoventuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel supplemento straordinario n. 37, del 6 novembre 1969, al Bollettino ufficiale n. 9 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1969, registro n. 8, foglio n. 177, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a centoventuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1967.

(11387)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centoquaranta posti nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Il 2° supplemento straordinario al n. 11 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 3 dicembre 1969 pubblica il decreto ministeriale 5 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 successivo, registro n. 33, foglio n. 267, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 8 maggio 1968.

(11606)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli ad otto posti di vice direttore di zona di 2ª classe in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici.

Il supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1969, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 28 novembre 1969, il decreto ministeriale 28 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1969, registro n. 39 Finanze, foglio n. 104, che approva la graduatoria generale di merito del concorso per esami e per titoli ad otto posti di vice direttore di zona di 2ª classe in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1968 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 2 agosto 1968.

(11565)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 29 novembre 1968, n. 3596/II-4, con il quale è stato bandito pubblico concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1967;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Sondrio, dell'ordine dei medici e delle amministrazioni comunali interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica il 23 ottobre 1963, n. 2221;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in questione, è costituita come appresso:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Ricci dott. Luigi, vice prefetto ispettore dell'amministrazione civile dell'Interno, in servizio presso la prefettura di Sondrio;

Lupi dott. Alessandro, medico provinciale di Como;

Fojanini prof. Giuseppe, primario chirurgo dell'ospedale civile di Sondrio;

Gargano prof. Nicolò, primario medico dell'ospedale civile di Grosio;

Berbenni dott. Emilio, medico condotto.

Segretario:

Di Vico dott. Andrea, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Sondrio.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Sondrio e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 26 novembre 1969

Il medico provinciale: SEMERARO

(11501)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4356 del 30 settembre 1968, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara;

Visto il proprio decreto n. 2954 del 22 luglio 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 3926 del 25 settembre 1969, con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al pubblico concorso;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito da essa formulata secondo le votazioni riportate;

Constatata la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, riguardante i concorsi per sanitari condotti modificato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti idonee nel concorso indicato in premessa:

1. D'Andrea Triestina
2. Massei Marietta
3. Belosi Salvatora
4. Marchetti Dora
5. Brandimarte Vera
6. Capulli Maria Luisa
7. Pasello Walmen
8. Di Marco Clementina
9. Pollice Amalia
10. Castaldini Gina
11. Gigante Maria
12. Di Monto Mario

13. Pasquantonio Anna Luisa
14. Previato Elda
15. Zattoni Luisa
16. Marchesani Mimma
17. Valeri Assunta
18. Cerasoli Concetta
19. Sette Giuseppina
20. Morrocchi Mara
21. Giannascoli Ada
22. Ricci Bice
23. Cuzzi Bianca Maria
24. Sciascera Elia
25. Mattucci Elda
26. Saccuti Adele
27. Montagliani Gilda
28. Bertocchi Elisa
29. Esposito Antonietta
30. Di Giacomo Luciana
31. Del Rossi Marisa Lina
32. Verticelli Concetta
33. Marcone Anna
34. Petrocco Gabriella
35. Corbellini Annie
36. Mucci Iva
37. Di Giansante Liliana
38. Cipriani Gigliola
39. Masciotta Rosetta
40. Albani Domenica
41. Facciolo Elvira
42. Aloisio Maria
43. Giammaria Bianca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Pescara e dei comuni interessati.

Pescara, addì 18 novembre 1969

Il medico provinciale: FRANCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente n. 4931/2.0.2 del 18 novembre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso predetto;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza nelle domande delle singole candidate;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione delle vincitrici delle singole condotte;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

D'Andrea Triestina: Rosciano;
Massei Marietta: Penne;
Belosi Salvatora: Pescara 2ª zona;
Marchetti Dora: Montesilvano;
Brandimarte Vera: Spoltore;
Capulli Maria Luisa: Torre dei Passeri;
Pollice Amalia: Alanno;
Castaldini Gina: Popoli;
Gigante Maria: Serramonacesca;
Di Monte Maria: Roccamorice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pescara, addì 18 novembre 1969

Il medico provinciale: FRANCO

(11222)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1000 in data 1° marzo 1969, con cui venne bandito concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1968;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa:

1. Schiavetta Guido . . . . punti 64,430
2. Bellone Sergio . . . . » 61,615
3. Costante Domenico . . . . » 60,923
4. Colombardo Omero . . . . » 60,917
5. Estienne Flavio . . . . » 59,020
6. Ballestrasse Flavio . . . . » 57,700
7. Botta Angelo . . . . » 55,140
8. Rossi Lorenzo . . . . » 54,180
9. Berta Pier Giorgio . . . . » 52,695
10. Amadei Ivano . . . . » 51,780
11. Gagliano Pasqualino . . . . » 51 —
12. Feriozzi Olindo . . . . » 49 —
13. Vassura Giovanni . . . . » 48,580
14. Pellegri Mario . . . . » 48,356

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Savona, addì 25 novembre 1969

Il medico provinciale: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto nei comuni di Cairo Montenotte, Mallare, Murialdo e Casanova Lerrone e nei consorzi di Toirano-Balestrino-Boissano, Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna e Magliolo-Tovo San Giacomo (frazioni Bardino), vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 1000 in data 1° marzo 1969;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dai medesimi nelle domande di partecipazione al concorso;

Considerata la regolarità delle operazioni del concorso in questione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I candidati sottoindicati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno segnate:

1) Schiavetta Guido: condotta Cairo Montenotte;
2) Bellone Sergio: consorzio Toirano-Balestrino-Boissano;
3) Costante Domenico: condotta Mallare;
4) Colombardo Omero: condotta Murialdo;
5) Estienne Giovanni: consorzio Magliolo-Tovo S. Giacomo (frazioni Bardino);
6) Ballestrasse Flavio: condotta Casanova-Lerrone;
7) Rossi Lorenzo: consorzio Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Savona e dei comuni interessati.

Savona, addì 25 novembre 1969

Il medico provinciale: LOMBARDI

(11614)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 27 ottobre 1969, n. 40.

Modifiche alla legge 6 giugno 1968, n. 14, concernente: « Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 31 *ottobre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a provvedere, in favore di cooperative e loro consorzi e di associazioni di produttori, alla integrazione delle provvidenze di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 fino al 75 % della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 2.

L'art. 16 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 è sostituito dal segunete:

Le agevolazioni di cui al decreto legislativo del Presidente della Regione 5 giugno 1949, n. 14, modificato con legge di ratifica 11 marzo 1950, n. 21, sono concesse, per ogni specie di macchine agricole e comunque al servizio di aziende agricole, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

1) a coloro che ottengono i prestiti del « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 vengono concessi contributi integrativi in conto capitale nelle seguenti percentuali del prezzo di acquisto:

ai privati conduttori l'8 %;

ai coltivatori diretti il 25 %;

ai consorzi di bonifica o enti affini il 12 %:

a cooperative e loro consorzi o associazioni di produttori il 40 %;

2) in favore di coltivatori diretti, coloni e mezzadri che fruiscono del contributo in conto capitale del 25 % di cui al sesto comma dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 viene concesso, a carico del bilancio regionale, un contributo integrativo del 25 %.

Art. 3.

L'art. 17 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, è sostituito dal seguente:

Per l'acquisto di macchine agricole di importo superiore ad un milione di lire e fino ad un massimo di lire un milione e cinquecentomila, il contributo a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri posto a carico del bilancio regionale è del 50 % della spesa.

Il contributo alle cooperative di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 marzo 1950, n. 21 è elevato al 60 %.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 18 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, è sostituito dal seguente:

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi alle cooperative per affidare ai tecnici, forniti di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario, la consulenza tecnica delle loro aziende.

I contributi di cui al comma precedente non possono superare la misura del 75 % della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 5.

Le provvidenze di cui all'art. 19 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 e con le modalità da esso previste per la conservazione, lavorazione, commercializzazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, sono concesse anche a cooperative e loro consorzi che per tali fini utilizzano magazzini ed impianti di loro proprietà o affittati o comunque gestiti che non siano stati costruiti a parziale o a totale carico dello Stato o della Regione.

Le domande presentate da cooperative o loro consorzi dall'entrata in vigore della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 alla data di pubblicazione della presente legge, sono valide a tutti gli effetti.

Per la prima applicazione del presente provvedimento le domande possono essere presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

Allo scopo di favorire la realizzazione delle opere per nuove costruzioni e per il riattamento di strade vicinali ed interpoderali di cui all'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e i dipendenti ispettorati agrari, entro i limiti delle rispettive competenze, sono autorizzati ad integrare, fino alla concorrenza del 97 % della spesa riconosciuta ammissibile, i contributi concessi in applicazione del primo e del secondo comma dell'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e, fino alla concorrenza del 75 % i contributi concessi ai sensi del terzo comma della disposizione predetta.

L'integrazione di cui al comma precedente è effettuata sulla base del provvedimento di concessione del contributo statale ed è corrisposta all'atto dell'emissione del provvedimento di ammissione al contributo predetto.

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario in corso, agli oneri di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente legge si provvederà secondo quanto segue:

per gli oneri di cui all'art. 1 con lo stanziamento di una somma di L. 250.000.000.

per gli oneri di cui agli articoli 2 e 3 con lo stanziamento di una somma di L. 200.000.000;

per gli oneri di cui all'art. 6 con lo stanziamento di una somma di L. 250.000.000.

Alla spesa di lire 700 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del capitolo 20911 del bilancio per l'anno finanziario in corso.

In dipendenza, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1969 è modificato come segue:

Spese in conto capitale

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso:

Oggetto del provvedimento:	Importo in milioni di lire
partita che si riduce:	—
Provvedimenti per l'agrumicoltura . . .	meno 700
partita che si aggiunge:	
Modifiche alla legge 6 giugno 1968, n. 14 concernente: « Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia »	più 700

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con appositi stanziamenti di bilancio.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 ottobre 1969

FASINO

GIUMMARRA

(11329)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.